Sezione Osservatorio Fitosanitario

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 20/01/2021

L'Istruttore incaricato (Rocco Capozzi)

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)					
Servizio istruttore Osservatorio Fitosanitario					
Tipo materia	Altro				
Privacy	No				
Pubblicazione integrale	SI				

N. 5 del 20/01/2021 Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 181_DIR_2021_00005

OGGETTO: D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - D.G.R. 548/2020 – Reg. (UE) 2020/1201 del 14 agosto 2020 - Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2020. Prescrizione di estirpazione di piante infette ai sensi del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Ostuni (BR) - Zona contenimento.

L'anno 2021, il giorno venti del mese di gennaio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O. "Lotte obbligatorie, produzioni vivaistiche e sementiere", con la collaborazione del P.O. "Difesa attiva e produzione" riferisce:

Premesso che la *Xylella fastidiosa*, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia per gli ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, nonché per il restante territorio italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle imprese agricole e vivaistiche dei territori interessati.

Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita "le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della profilassi internazionale di cui all'art. 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione";

Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l'espletamento delle attività di monitoraggio degli organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.



Sezione Osservatorio Fitosanitario

Visto l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione delle aree indenni dall'organismo nocivo *Xylella f.* nel territorio della Repubblica Italiana.

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica Italiana", (G.U. n. 80 del 06/04/2018).

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018 "Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana" - (G.U. n. 271 del 21-11-2018).

Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019 "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).

Vista la Legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 (BURP n° 46/2019) che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare:

- a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*;
- b) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie.

Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l'abbattimento degli alberi di olivo.

Vista la Legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "*Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia*" (BURP n° 39 del 30/03/2017).

Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 "Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia) " (BURP n° 110/2017).

Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)", (BURP n. 146 del 27/12/2017).

Visto l'art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n. 4/2017.

Visto l'art. I-6 del Trattato che adotta la Costituzione per l'Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio di preminenza del diritto dell'Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri "... la Costituzione e



Sezione Osservatorio Fitosanitario

il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri".

Visto il subentrato Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) che ha abrogato la Decisione 789/2015 e smi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17/08/2020 ed entrato in vigore il 20/08/2020.

Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 è stato adottato ed è entrato in vigore durante lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle aree delimitate, organizzate sulla base della previgente Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i e della DGR 548/2020, sia nella zona cuscinetto e nei buffer dei focolai già individuati e sia nella zona contenimento.

Considerato che il precitato Regolamento (UE) 2020/1201 ha apportato numerose modifiche alle attività di contrasto al batterio che richiedono la revisione della DGR 548/2020 e del DM 4999.

Vista la nota della sezione Osservatorio prot. 7620 del 09/09/2020, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alla Commissione per il tramite del MIPAAFT di prevedere una deroga all'applicazione del Regolamento per il 2020.

Visto la nota prot. 5600246 del 16/10/2020 della Commissione Europea con la quale tra l'altro è stato stabilito che per ragioni operative lo Stato membro può applicare le indagini statistiche RIBESS a partire dal 01/01/2021.

Vista la DGR 548 del 21/04/2020 "Attuazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. "misure per impedire l'introduzione e la diffusione di *Xylella fastidiosa*". Approvazione del Piano per l'annualità 2020, che stabilisce le:

- "Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa subspeciepauca ST53";
- "Misure fitosanitarie di controllo dei vettori per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspeciepaucaST53".

Considerato che il monitoraggio delle aree delimitate non è stato concluso da ARIF nei tempi previsti dalla DGR 548/2020 e che le piante infette di cui al presente atto sono state rilevate infette con campionamenti comunque svolti nel corso del 2020.

Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di eradicazione previste dalla Decisione UE/789/2015.

Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che confermano "... non sussisteva un obbligo di avviso dell'avvio del procedimento relativo all'abbattimento delle piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull'esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, ...".

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale 4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l'importanza dell'attuazione delle misure di controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l'istituzione di aree delimitate.

Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette con la quale è stato precisato che



Sezione Osservatorio Fitosanitario

occorre procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato.

Vista la sentenza n. 1396/2019 del TAR Puglia che ha respinto il ricorso del ricorrente sulla base della seguente argomentazione: "Stanti le esigenze emergenziali, il ricorso a simili forme di pubblicità degli atti della Pubblica Amministrazione è del tutto coerente coi principi della legge sul procedimento amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 10.01.2013 n. 91)".

Ritenuto di dover comunque dare continuità alle attività di contrasto alla diffusione di Xylella fastidiosa, patogeno da quarantena, anche al fine di non provocare con la sua ulteriore diffusione una malattia alle piante pericolosa all'economia rurale e forestale della Nazione (art. 500 c.p.).

Considerato che occorre dare seguito agli esiti dell'attività di monitoraggio intrapresa sulla base della Decisione 2015/789/UE e s.m.i. e della DGR 548/2020. Richiamato altresì l'art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell'ambito dei compiti assegnati al Servizio Fitosanitario regionale, la facoltà di prescrivere, sul territorio di competenza, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, anche al fine anche di ottemperare a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la precitata sentenza del 05/09/2019 allorquando ha affermato che occorre procedere immediatamente alla rimozione di tutte le piante risultate infette dall'organismo specificato.

Viste le note prot. SELGE n. 477/2020, n. 2/2021 e 5/2021 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi molecolari di conferma per *Xylella fastidiosa* sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l'agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare, per quanto qui rileva, n° 55 piante infette di cui: n.53 piante di olivo, n. 1 di oleandro e n.1 di mandorlo site in agro di Ostuni.

Preso atto che a garanzia dell'esatta individuazione delle piante infette da *Xylella fastidiosa,* i campioni vegetali prelevati durante il monitoraggio svolto da ARIF o dagli Ispettori fitosanitari, sono stati sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE.

Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4" per quanto attiene l'obbligatorietà dell'attuazione *"immediata"* delle misure fitosanitarie anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.

Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia S.p.a e riportati nell' **allegato A (da A/1 ad A/12) e D,** parti integranti del presente atto, che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella "zona contenimento" di cui alla DGR 548/2020 e alla DDS 179/2020.

Preso atto che l'estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura fitosanitaria meno drastica, assume iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, ed ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 l'estirpazione deve avvenire "immediatamente", e la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale, perseguita dall'art. 500 e 650 del c.p.



Sezione Osservatorio Fitosanitario

Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:

comma 1. Al fine di proteggere l'agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza fitosanitaria.

comma 3. In applicazione dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di gutorizzazione, della Servizio fitosanitario, gli fini dell'esercizio delle loro, attribuzioni accedeno.

autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Vista la DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017) e la DGR 2311 del 09/12/2019 con le quali è stato disciplinato il previgente regime di aiuto.

Rilevato che detto regime di aiuto è scaduto il 31 dicembre 2020 e che quindi non è più possibile riconoscere, al momento, alcun aiuto ai proprietari delle piante infette per le quali viene disposta la eradicazione nel corso del 2021.

Considerato che sono in corso interlocuzioni con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Commissione europea per la riproposizione di un regime di aiuti per i proprietari che subiscono l'espianto delle piante infette.

Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;

Vista la lettera h), comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. 214/05;

Visti i commi 20 e 23 dell'art. 54 del D.lgs. 214/05;

Visto l'art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;

Visto l'art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all'Amministrazione di stabilire forme di pubblicità del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e s.m.i.

Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 4643 del 29/04/2020 inviate a tutti i Comuni delle zone cuscinetto e contenimento e all'ANCI Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 548/2020 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all'Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.

Per quanto sopra riportato, dovendo dare immediato corso alle attività di estirpazione delle piante risultate infette a *Xylella fastidiosa*, nelle more dell'aggiornamento della DGR 548/2020 e del relativo "Piano di Azione" al subentrato Regolamento UE 2020/1201, si propone di:

• disporre l'estirpazione di n° 55 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella



Sezione Osservatorio Fitosanitario

seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

			MONITORAGGIO 2020		
AGRO	FOGLIO PARTICELLA		INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO
Ostuni	83	106 (ex part.lla 50)	SEMERARO MARIELLA	6	
Ostuni	83	138	PERRONE PIERGIORGIO	1	
Ostuni	106	172	SOLETI GIOVANNI	1	
Ostuni	108	364	PEZZOLLA GIOVANNA	1	
Ostuni	125	613	FINZI GIORGIOFARINA FRANCADI SANGRO PLACIDO	1	
Ontuni	161	2	CDECCENTA CIODCIO	1	
Ostuni	101	372	CRESCENZA GIORGIO	1	
Ostuni	161	183	ZIZZI MARGHERITA	1	
Ostuni	162	494	 SEMERARO VINCENZA SEMERARO ANNA ARGENTIERO VITA SEMERARO VINCENZA 	23	
0	02	12	OLD WEDL CHILLA	1	
Ostuni	83	126	OLIVIERI GIULIA	5	
Ostuni	83	40	 ZURLO FILOMENA SAPONARO ANGELO	3	
Octuni	83	49	MARTIN THOMAS	3	
Ostuni	83	152	CAIVION I MOINAS	6	
Ostuni	83	75	TURCO GIOVANNA	1	
TOTALE				55	0

- **stabilire** che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto nel periodo invernale i vettori non sono presenti;
- trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - a) al Comune di <u>Ostuni</u> affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica <u>ai</u> proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni;
 - b) **all'ARIF** per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.



Sezione Osservatorio Fitosanitario

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di Ostuni, sopra indicate e riportate nell'allegato D, nonché evidenziate nell' ortofoto di cui all'allegato A (da A/1 ad A/12), parte integrante del presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, alla continua presenza di due Agenti Fitosanitari, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - ➤ attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - ➤ allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 - > taglio della chioma;
 - > taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
 - > estirpazione dell'apparato radicale
 - informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;
 - nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione avvengano non alla presenza di due agenti fitosanitari, l'ARIF sarà sanzionata ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
 - richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
 - di stabilire che, per le motivazioni espresse in narrativa, unicamente alla vigenza dell'eventuale nuovo regime di aiuto nei termini che saranno autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Commissione europea anche per l'anno in corso (2021), ai proprietari/conduttori potrà essere riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario cautelativamente potrà comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora riconoscibile) il relativo bonifico (come da allegato C-2021, scaricabile



Sezione Osservatorio Fitosanitario

anche dal sito <u>www.emergenzaxylella.it</u>), a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui all'allegato B-2021 (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 70123 Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 - comunicare la data di inizio dell' operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
 - > estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - > comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - > essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - > verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
 - nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione vengano svolte non alla presenza del predetto funzionario, il trasgressore sarà sanzionato a norma dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005 vigente.
- di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, per le motivazioni espresse in narrativa, unicamente alla vigenza dell'eventuale nuovo regime di aiuto nei termini che saranno autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Commissione europea anche per l'anno in corso (2021), potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal nuovo regime di aiuto e pertanto il proprietario potrà comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora riconoscibile) il relativo bonifico (come da allegato C-2021, scaricabile anche dal

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

Sezione Osservatorio Fitosanitario

sito <u>www.emergenzaxylella.it</u>), a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari oppure a mezzo pec: <u>protocollo@pec.arifpuglia.it</u>;

• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n.44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n°27 del 29/03/2019;
- **di stabilire** che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- **di pubblicare** il presente atto sul portale <u>www.emergenzaxylella.it</u> .

VERIFICA AI SENSI DEL D. lgs 196/03

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI Ai sensi della L.R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale).

I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonn	0)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)	
Tutto ciò premesso,	

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Visto l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;



Sezione Osservatorio Fitosanitario

Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell'Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario;

Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento incarichi di Posizioni Organizzative;

Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi; **Vista** la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative; **Visto** l'art. 21 bis della Legge 241/90;

Rilevata l'assenza del Dirigente di Sezione dal servizio nel periodo 10 febbraio – 14 dicembre 2020;

Vista la nota n. 569 del 24/03/2020 con la quale il Segretariato Generale della Giunta Regionale ha trasmesso le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1";

Viste le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota n.1875 del 28/05/2020 dalla Segreteria Generale della Presidenza;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento

DETERMINA

- di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
- disporre l'estirpazione di n° 55 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e dettagliate nell'allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

	MONITORAGGIO 2020								
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	N° PIANTE INFETTE	VINCOLO PAESAGGISTICO				
Ostuni	83	106 (ex part.lla 50)	SEMERARO MARIELLA	6					
Ostuni	83	138	PERRONE PIERGIORGIO	1					
Ostuni	106	172	SOLETI GIOVANNI	1					
Ostuni	108	364	PEZZOLLA GIOVANNA	1					
Ostuni	125	613	FINZI GIORGIOFARINA FRANCADI SANGRO PLACIDO	1					
Ostuni	161	2	CRESCENZA GIORGIO	1					
Ostuni	101	372	CRESCENZA GIORGIO	1					
Ostuni	161	183	ZIZZI MARGHERITA	1					
Ostuni	162	494	SEMERARO VINCENZASEMERARO ANNAARGENTIERO VITASEMERARO VINCENZA	23					
Ostuni	83	12	OLIVIERI GIULIA	1					
Ostulii	83	126	OLIVILKI GIOLIA	5					
Ostuni	83	40	ZURLO FILOMENA SAPONARO ANGELO	3					
Oaturai	02	49	AMARTINI TUOMAS	3					
Ostuni	83	152	MARTIN THOMAS	6					
Ostuni	83	75	TURCO GIOVANNA	1					
TOTALE				55	0				



Sezione Osservatorio Fitosanitario

- **stabilire** che l'estirpazione delle piante può essere eseguita senza l'esecuzione del trattamento fitosanitario di cui alla lettera b) comma 3 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, in quanto nel periodo invernale i vettori non sono presenti;
- trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - a) al Comune di <u>Ostuni</u> affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall'invio della Pec di trasmissione del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica <u>ai</u> proprietari/conduttori interessati dalle estirpazioni;
 - b) all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla DGR 548/2020 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - c) al Sig. Prefetto di Brindisi affinché ai sensi della Legge 44/2019, e su richiesta di ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica a supporto di ARIF nelle operazioni di estirpazione.

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

- di disporre, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2020/1201 della Commissione, per il tramite dell'ARIF, l'estirpazione entro massimo 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, delle piante risultate infette dal batterio *Xylella fastidiosa*, site in agro di Ostuni, sopra indicate e riportate nell'allegato D, nonché evidenziate nell' ortofoto di cui all'allegato A (da A/1 ad A/12), parte integrante del presente atto;
- **di stabilire** che l'ARIF, nell'eseguire l'estirpazione delle piante di cui al presente atto, alla continua presenza di due Agenti Fitosanitari, dovrà attenersi alla seguente procedura:
 - > attendere massimo 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l'eventuale espressione da parte del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all'estirpazione delle piante;
 - ➤ allo scadere del suddetto periodo massimo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore, ARIF dovrà procedere nei successivi 10 giorni consecutivi a estirpare le piante infette con le seguenti modalità:
 - taglio della chioma;
 - taglio del tronco dell'albero a livello del colletto;
 - estirpazione dell'apparato radicale
 - informando l'Osservatorio Fitosanitario alla pec <u>osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it</u> e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo mail: <u>c.cavallo@regione.puglia.it</u>;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - lasciare nelle disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
 - redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull'appezzamento con l'indicazione del sesto di impianto in caso di oliveto che dovrà essere trasmessa alla suindicata pec della Sezione Osservatorio Fitosanitario e al medesimo indirizzo mail della sede operativa di Brindisi;

Sezione Osservatorio Fitosanitario

- nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione avvengano non alla presenza di due agenti fitosanitari, l'ARIF sarà sanzionata ai sensi dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 (dichiarazioni mendaci);
- di stabilire che, per le motivazioni espresse in narrativa, unicamente alla vigenza dell'eventuale nuovo regime di aiuto nei termini che saranno autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Commissione europea anche per l'anno in corso (2021), ai proprietari/conduttori potrà essere riconosciuto il contributo per il danno subito per ogni albero estirpato, pertanto il proprietario cautelativamente potrà comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora riconoscibile) il relativo bonifico (come da allegato C-2021, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano, 1 70123 Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it

B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA

- **di stabilire** che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all'abbattimento delle piante infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 - manifestare, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e trasmettendo il modello di cui all'allegato B-2021 (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), mediante raccomandata A/R all'indirizzo dell'ARIF: Viale Luigi Corigliano, 1 70123 Bari oppure alla PEC dell'Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 - comunicare la data di inizio dell' operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor Pisana 120, Brindisi mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà di estirpare;
 - estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa dell'albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 - comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
- **di stabilire** che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere assolutamente presidiate da un Ispettore fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 - > essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della piante;



Sezione Osservatorio Fitosanitario

- provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- nell'eventualità che le operazioni di estirpazione e distruzione vengano svolte non alla presenza del predetto funzionario, il trasgressore sarà sanzionato a norma dell'art. 54 comma 23 del D. Lgs. 214/2005 vigente.
- di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette;
- di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, per le motivazioni espresse in narrativa, unicamente alla vigenza dell'eventuale nuovo regime di aiuto nei termini che saranno autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Commissione europea anche per l'anno in corso (2021), potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, il contributo previsto dal nuovo regime di aiuto e pertanto il proprietario potrà comunicare all'ARIF e per conoscenza alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora riconoscibile) il relativo bonifico (come da allegato C-2021, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Viale Luigi Corigliano,
 - 1 70123 Bari oppure a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;

di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette entro massimo 20 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell'ARIF, provvederà a denunciare la circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 20 dell'art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante infette.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

- di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi del comma 2 dell'art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
- di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente atto sul portale <u>www.emergenzaxylella.it</u>;
- di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
- **di dare atto** che questo provvedimento:
 - è redatto con mezzi informatici e firmato digitalmente, è composto da 14 (quattordici) facciate e dagli allegati A, composto da n.13 facciate, B, C, composti da n. 2 (due) facciate e D, composto da n. 3 facciate e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili;
 - > sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 443 del 31.07.2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi



Sezione Osservatorio Fitosanitario

delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;

> sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it

Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione


(Ing. Giuseppe Tedeschi)


DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE


SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO


ALLEGATO A alla DDS n. 5 del 20/01/2021 (da A/1 ad A/12)


Il presente allegato, firmato digitalmente, è composto dalle ortofoto da A/1 ad A/12
Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
































Allegato B - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine Il Dirigente della Sezione Ing. Giuseppe Tedeschi

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:	Anno 2021 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA DDS N DEL
•	nte il/la sottoscritto/a, nato/a ailCodice
probatoria), d	rio indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso allegare relativa documentazione dichiara di procedere all'estirpazione volontaria delle piante infette di cui alla DDS in ettando e accettando quanto prescritto nell'atto medesimo e pertanto comunico/a:
• Per l'a	abbattimento si propone all'Ispettore Fitosanitario la data del;
conta	le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitario potrà attare il seguente numero telefonico
regim	ntributo, che eventualmente potrà essere riconosciuto qualora autorizzato il nuovo ne di aiuto a valere sulle disposizioni di eradicazione emesse nel corso del 2021, deve re corrisposto a:
> r	nome e cognome
≻ r	nato/a ilaa
> (Codice fiscale
> r	residente ina
> (codice IBAN
((per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
imme	esente espressione di volontà è irrevocabile, consapevole che si deve procedere con ediatezza alla estirpazione della/e pianta/e infette e che simile circostanza è eguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;
 Allege 	o copia del seguente documento (altrimenti sbarrare)
_	o copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e la in calce.
Data	In Fede,
	(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300 mail: c.cavallo@regione.puglia.it PEC: osservatorio.fitosanitario.br@pec.rupar.puglia.it

Allegato B - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 2 pagine Il Dirigente della Sezione Ing. Giuseppe Tedeschi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

I/La sottoscritto/a			_nato/a a		()
IIC.	F	,	residente a		(_),
n			n	, consape	vole ch	e le
dichiarazioni mendaci, i						
penale e delle leggi sp	peciali in materia e ch	ne comunque c	comportano la	decadenza	dai ben	efici
eventualmente consegu	iti con il provvedimento	emanato sulla	base della dich	niarazione nor	າ veritier	ra
	1	DICHIARA				
• Di non essere una	"impresa in difficoltà" a	ai sensi del punt	to 14 del para	grafo 1 dell'a	rt. 2 del	Reg
702/2014;						
Di non essere dest	tinatario di un ordine d	di recupero pen	dente a segui	to di una de	cisione c	della
Commissione europ	oea che dichiara gli aiut	i illegittimi e inco	ompatibili con	il mercato int	erno;	
• Di essere		(1),	dei terren	i ubicati	in a	agro
di	contraddistinti in c	atasto terreni al	foglio	particelle		
	contraddistinti in c	atasto terreni al	foglio	particelle		
	contraddistinti in c	atasto terreni al	foglio	particelle		
e di aver diritto a	a percepire i contribu	ti finanziari pre	visti dal regi	me di aiuti a	favore	dei
proprietari o condu	ittori a qualunque titolo	o, dei terreni agr	ricoli e ricaden	iti nelle zone	delimitat	te ai
sensi dell'art. 7 del	DM 7 dicembre 2016, p	er l'abbattimen	to delle piante	e di olivo infet	te da <i>Xy</i>	lella
fastidiosa e che tut	ti i dati riportati in dom	anda sono veriti	eri.			
Luogo	data			in fede		

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...

Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema allegato e riportato su www.emergenzaxylella.it.

Allegato C - 2021

Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n.2 pagine Il Dirigente della Sezione Ing. Giuseppe Tedeschi

> Agenzia regionale attività irrigue e forestali Viale Luigi Corigliano, 1 – 70123 – Bari protocollo@pec.arifpuglia.it

> p.c. REGIONE PUGLIA
> SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
> Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari

 $\underline{osservatorio fitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it}$

OGG	ETTO: 2021 - COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI
	ALLA DDS N DEL
Con	la presente il/la sottoscritto/a nato/a a il
Fisca	ale (specificare, se diverso dall'intestatario
indi	cato nella DDS di cui all'oggetto, allegare relativa documentazione probatoria) comunico/a che a
segu	ito della disposizione di estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il
cont	ributo, che eventualmente potrà essere riconosciuto qualora autorizzato il nuovo regime di aiuto a
vale	re sulle disposizioni di eradicazione emesse nel corso del 2021,per ogni albero abbattuto potrà essere
corr	isposto a:
>	nome e cognome
>	nato/a ila
>	Codice fiscale
>	residente ina
>	codice IBAN
	(per maggiore chiarezza, si richiede di allegare fotocopia delle coordinate bancarie - IBAN)
>	Allego copia del seguente documento (altrimenti sbarrare)
>	Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata e datata in
	calce
Data	n In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

II/La so	ttoscritto/a		r	nato/a a			_()
II	(C.F	, re	esidente	e a		(_),
in				n		consapev	ole cl	ne le
dichiara	azioni mendaci,	in applicazione dell'	art. 76 del D.P.R. 44	15/2000	, sono pu	ınite ai sen	si del	codice
penale	e delle leggi	speciali in materia	e che comunque	compor	tano la	decadenza	dai b	enefici
eventua	almente consegu	uiti con il provvedime	nto emanato sulla ba	se della	dichiarazi	one non ve	ritiera	
			DICHIARA					
•	Di non essere u	una "impresa in diffic	coltà" ai sensi del pu	nto 14	del paragr	afo 1 dell'a	art. 2 d	el Reg
	702/2014;							
•	Di non essere	destinatario di un o	rdine di recupero pe	ndente	a seguito	o di una de	ecisione	e della
	Commissione e	uropea che dichiara g	gli aiuti illegittimi e inc	ompati	bili con il r	mercato into	erno;	
•	Di essere		(1),	dei	terreni	ubicati	in	agro
	di	contraddistii	nti in catasto terreni a	ıl foglio		_particelle_		
		contraddistir	nti in catasto terreni a	l foglio		_particelle_		
		contraddistir	nti in catasto terreni a	l foglio		_particelle_		
	e di aver diritto	a percepire i contrib	uti finanziari previsti	dal regi	me di aiut	i a favore d	ei prop	rietari
	o conduttori a d	qualunque titolo, dei	terreni agricoli e ricad	lenti ne	lle zone de	elimitate ai	sensi d	ell'art.
	7 del DM 7 dic	embre 2016, per l'ab	battimento delle pia	nte di c	olivo infett	te da <i>Xylello</i>	a fastia	liosa e
	che tutti i dati r	iportati in domanda s	sono veritieri.					
	Luogo	data			in fe	ede		

⁽¹⁾ Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...
Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema allegato e riportato su www.emergenzaxylella.it.

	MONITORAGGIO 2020									
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	INTESTATARIO	SPECIE	CAMPIONE	LONGITUDINE	LATITUDUNE	ZONA	VINCOLO PAESAGGISTICO	
				Olivo	1031329	17,51460895	40,73746693	Contenimento		
				Olivo	1031486	17,51450421	40,73747151	Contenimento		
OCTUDU	92	106	CEMERARO MARIELLA	Olivo	1031463	17,51457341	40,73754924	Contenimento		
OSTUNI	83	(ex part. 50)	SEMERARO MARIELLA	Olivo	1031386	17,51484074	40,73745349	Contenimento		
				Olivo	1031285	17,51472456	40,73745369	Contenimento		
				Olivo	1031402	17,51480877	40,73750453	Contenimento		
OSTUNI	83	138	PERRONE PIERGIORGIO	Olivo	1031150	17,51403429	40,73729399	Contenimento		
OSTUNI	106	172	SOLETI GIOVANNI	Olivo	1020353	17,49325558	40,73515534	Contenimento		
OSTUNI	108	364	PEZZOLLA GIOVANNA	Olivo	1030965	17,51463056	40,73697852	Contenimento		
OSTUNI	125	613	FINZI GIORGIOFARINA FRANCADI SANGRO PLACIDO	Olivo	1023974	17,42459068	40,71026186	Contenimento		
OCTUBLI	161	2	CRESCENZA GIORGIO	Olivo	1023845	17,43358746	40,70242948	Contenimento		
OSTUNI	101	372	CRESCENZA GIORGIO	Olivo	1025898	17,43412894	40,70282348	Contenimento		
OSTUNI	161	183	ZIZZI MARGHERITA	Mandorlo	1028244	17,43445459	40,70168169	Contenimento		
				Olivo	1021766	17,43653072	40,70252939	Contenimento		
				Olivo	1021714	17,43646579	40,70255304	Contenimento		
OCTINI	162	40.4	SEMERARO VINCENZA SEMERARO ANNA	Olivo	1021696	17,43655183	40,70255305	Contenimento		
OSTUNI	162	494	• ARGENTIERO VITA • SEMERARO VINCENZA	Olivo	1021530	17,43676018	40,70254758	Contenimento		
				Olivo	1021406	17,43691474	40,7025281	Contenimento		
			Olivo	1021358	17,43687548	40,70260459	Contenimento			

Allegato D Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine Il Dirigente della Sezione Ing. Giuseppe Tedeschi

				Olivo	1021300	17,43676907	40,70259974	Contenimento	
				Olivo	1021186	17,43653312	40,70266744	Contenimento	
				Olivo	1021249	17,43676325	40,70264326	Contenimento	
				Olivo	1021845	17,43669547	40,70246964	Contenimento	
				Olivo	1021877	17,43674735	40,70245056	Contenimento	
				Olivo	1021892	17,43680406	40,70241549	Contenimento	
				Olivo	1021982	17,43668441	40,70238601	Contenimento	
				Olivo	1021166	17,43650525	40,70273677	Contenimento	
				Olivo	1021156	17,43657962	40,70272906	Contenimento	
				Olivo	1021139	17,43650358	40,70276602	Contenimento	
				Olivo	1021115	17,43643106	40,70279504	Contenimento	
				Olivo	1021275	17,4366403	40,70264614	Contenimento	
				Olivo	1022389	17,43661165	40,70235504	Contenimento	
				Olivo	1022225	17,43630275	40,70250035	Contenimento	
				Olivo	1022208	17,43633941	40,7025342	Contenimento	
				Olivo	1022176	17,43643737	40,70251206	Contenimento	
				Olivo	1022524	17,43625425	40,70244473	Contenimento	
		12		Olivo	1032959	17,51601884	40,73952861	Contenimento	
OSTUNI	OSTUNI 83	OLIVIERI GIULIA	Olivo	1032581	17,51577035	40,73921268	Contenimento		
				Oleandro	1033439	17,51637252	40,73904482	Contenimento	

Allegato D
Il presente allegato, firmato digitalmente, è costituito da n. 3 pagine
Il Dirigente della Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

TOTALE			55				0		
OSTUNI	83	75	TURCO GIOVANNA	Olivo	1034009	17,51299858	40,73752652	Contenimento	
				Olivo	1033133	17,51642749	40,73965775	Contenimento	
				Olivo	1033103	17,51631996	40,73963829	Contenimento	
		152		Olivo	1032989	17,51621289	40,73960177	Contenimento	
		83	MARTIN THOMAS	Olivo	1033169	17,51617134	40,73968925	Contenimento	
OSTUNI	83			Olivo	1033210	17,51607002	40,73960725	Contenimento	
				Olivo	1033188	17,51623571	40,73979797	Contenimento	
				Olivo	1033018	17,5162136	40,73952046	Contenimento	
				Olivo	1033056	17,51632713	40,73947464	Contenimento	
				Olivo	1033079	17,51633817	40,73955491	Contenimento	
				Olivo	1033660	17,51737243	40,73852718	Contenimento	
OSTUNI	83	40	ZURLO FILOMENA SAPONARO ANGELO	Olivo	1033566	17,51690705	40,73865796	Contenimento	
				Olivo	1033528	17,51683943	40,73862529	Contenimento	
				Olivo	1033229	17,51627594	40,73914663	Contenimento	
				Olivo	1033354	17,51616544	40,73906656	Contenimento	
				Olivo	1033381	17,51639269	40,73909801	Contenimento	